



Berna, data

Modifica dell'ordinanza del DFI concernente le informa- zioni sulle derrate alimentari

(OID)
Commento



1 Situazione iniziale

Con la presente revisione s'intende armonizzare l'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) con il diritto europeo, al fine di evitare potenziali ostacoli al commercio. Al contempo, è previsto di ridurre gli oneri amministrativi, nella misura in cui ciò sia scientificamente giustificato e compatibile con il mantenimento di un elevato livello di sicurezza alimentare per le consumatrici e i consumatori. Sono inoltre previsti adeguamenti linguistici volti a uniformare la terminologia tra le diverse versioni linguistiche.

La seguente modifica ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi:

L'OID prevede attualmente che gli ingredienti che non sono stati mescolati volontariamente e hanno contaminato una derrata alimentare involontariamente (miscele o contaminazioni involontarie) debbano essere indicati se il loro tenore supera o potrebbe superare una determinata quantità. Questo vale per tutti gli ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate elencati nell'allegato 6 OID.

Nel caso dei cereali contenenti glutine, la soglia di dichiarazione si riferisce al contenuto di glutine (≥ 200 mg di glutine per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo, indipendentemente dal cereale o dai cereali da cui proviene). Nella dichiarazione devono essere tuttavia indicate le varietà di cereali che potrebbero aver causato la contaminazione (in particolare frumento, farro, frumento Khorasan, segale, orzo, avena o loro ceppi ibridati). Nella filiera dei cereali è tuttavia difficile evitare la contaminazione con altri cereali contenenti glutine (rotazione delle colture nei campi, centri di raccolta, trasporto, mulini ecc.). Di conseguenza, è quasi sempre necessario dichiarare la presenza di tracce in diverse o in tutte le varietà di cereali. Questa informazione non è tuttavia necessaria per le persone affette da allergia al frumento o da intolleranza al glutine, poiché il fattore scatenante della reazione indesiderata è di norma il glutine e non un'altra proteina specifica di una determinata varietà di cereali. Inoltre, dal punto di vista analitico, è praticamente impossibile determinare con precisione da quale varietà di cereali provenga il glutine.

Per questo motivo, nella dichiarazione obbligatoria della presenza di tracce involontarie di cereali contenenti glutine sarà consentito l'impiego di una denominazione di gruppo. Questa informazione è sufficiente per le persone affette da celiachia o da allergie. La modifica proposta contribuisce a ridurre un'inutile complessità nella caratterizzazione, senza compromettere la disponibilità delle informazioni rilevanti per le consumatrici e i consumatori interessati. Anche il Centro Allergie Svizzera ritiene opportuna questa modifica.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Nell'UE non vige attualmente una normativa armonizzata per quanto riguarda la dichiarazione della presenza di tracce risultanti da miscele o contaminazioni involontarie con derrate alimentari che possono provocare reazioni indesiderate. Tuttavia, sia nell'UE che nell'ambito del Codex Alimentarius sono in corso iniziative volte a elaborare disposizioni in materia.

¹ RS 817.022.16

L'UE ha inoltre recentemente adottato una revisione della direttiva 2001/110/CE², che precisa in particolare la definizione di miele per uso industriale e rafforza i requisiti in materia di etichettatura, soprattutto per quanto concerne l'indicazione dell'origine. A seguito di questa modifica, per le miscele di miele non è più consentito indicare una regione geografica più ampia al posto del Paese di produzione.

Sono inoltre previsti un adeguamento all'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1925/2006³ e una maggiore trasparenza per le derrate alimentari arricchite con vitamine o minerali, sulle quali dovrà essere indicato il tenore totale degli ingredienti dopo l'arricchimento, anche qualora il contenuto particolare non sia espressamente menzionato.

È inoltre previsto l'inserimento di due nuove indicazioni sulla salute in linea con il regolamento (UE) n. 1226/2014⁴ e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1560⁵.

Le disposizioni proposte sono pertanto già conformi alle corrispondenti norme del diritto europeo, che diventeranno applicabili anche in Svizzera con l'adozione del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» e, in particolare, del protocollo sulla sicurezza alimentare.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 3 cpv. 1 lett. i

La modifica concerne soltanto la versione francese dell'ordinanza. L'espressione «origine» è sostituita con «provenance».

Art. 5 cpv. 1 lett. a, frase introduttiva, e lett. b, frase introduttiva

La modifica concerne soltanto la versione francese dell'ordinanza. L'espressione «origine» è sostituita con «provenance».

Art. 11 cpv. 5^{bis} e 5^{ter}

Il nuovo capoverso 5bis consente di impiegare una denominazione di gruppo per le miscele o le contaminazioni involontarie con cereali contenenti glutine, anche quando viene superato il valore soglia di 200 mg di glutine per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo. In pratica, non sarà quindi più obbligatorio indicare le singole varietà di cereali.

Per le derrate alimentari che non contengono ingredienti contenenti glutine è pertanto possibile, anche se viene superata la quantità di cui all'articolo 11 capoverso 5 lettera b, indicare immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti la denominazione di gruppo «può contenere tracce di (altri) cereali contenenti glutine» o «può contenere (altri) cereali contenenti glutine».

² Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele, GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47, modificato da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, GU L, 2024/1438, 24.5.2024.

³ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/2224, del 5 novembre 2025, GU L 2224 del 6.11.2025, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) n. 1226/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia, GU L 331 del 18.11.2014, pag. 3.

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1560 della Commissione, del 30 luglio 2025, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 2025/1560 del 31.7.2025.

In base al nuovo capoverso 5ter, per le derrate alimentari che presentano, tra i loro ingredienti, cereali contenenti glutine di cui all'allegato 6 numero 1 OID o prodotti da essi derivati, ad esempio i biscotti, non è più obbligatorio indicare l'eventuale presenza di tracce di altre varianti di cereali contenenti glutine sotto forma di impurità. Infatti, le persone affette da celiachia, da intolleranza al glutine o da allergie al frumento non possono comunque consumare prodotti che contengono ingredienti a base di cereali contenenti glutine, poiché è proprio il glutine a provocare le reazioni indesiderate. In questi casi, le informazioni relative a un'eventuale contaminazione da altri cereali contenenti glutine non sono quindi rilevanti. Il capoverso 5ter prevede che questa eccezione si applichi soltanto se gli ingredienti contenenti glutine presenti determinano già, di per sé, un tenore di glutine superiore al valore soglia di 200 mg per chilogrammo o litro previsto per la dichiarazione.

Lo stesso vale per le derrate alimentari che contengono, quale ingrediente, l'avena. Sebbene contenga per natura soltanto quantità minime di glutine, l'avena è spesso contaminata da altri cereali contenenti glutine durante la produzione. Per questo motivo figura nell'elenco dei cereali contenenti glutine (all. 6 n. 1 OID) e deve essere dichiarata. Per l'impiego delle designazioni «senza glutine» o «con contenuto di glutine molto basso», l'articolo 41 capoverso 2 OID prevede che, se una derrata alimentare contiene avena, quest'ultima debba essere stata fabbricata, preparata e/o trasformata in modo da evitare una contaminazione con frumento, segale, orzo o con loro varietà incrociate e che il suo contenuto di glutine non superi 20 mg/kg.

Esempi di dichiarazione della presenza di tracce in caso di una possibile contaminazione con > 200 mg glutine per kg di frumento e segale.

Derrata alimentare		Dichiarazione della presenza di tracce		
Esempio	Descrizione	Obbligatoria	Volontaria	Non ammessa
Cioccolato	Derrata alimentare senza alcun ingrediente ricavato da cereali contenenti glutine	«Può contenere cereali contenenti glutine»	«Può contenere frumento e segale»	«Può contenere glutine»
Biscotti con farina di segale	Derrata alimentare con uno o più ingredienti ricavati da cereali contenenti glutine	Nessuna	«Può contenere altri cereali contenenti glutine» «Può contenere segale»	«Può contenere glutine»
Bevanda da tavola a base di latte ed estratto di malto d'orzo	Derrata alimentare con uno o più ingredienti ricavati da cereali contenenti glutine, ma con un contenuto di glutine basso	«Può contenere cereali contenenti glutine»	«Può contenere frumento e segale»	«Può contenere glutine»
Biscotti di avena	Derrata alimentare contenente avena	«Può contenere cereali contenenti glutine»	«Può contenere frumento e segale»	«Può contenere glutine»

Titolo prima dell'art. 15

La modifica concerne soltanto le versioni francese e italiana dell'ordinanza. Nella versione francese l'espressione «origine» è sostituita con «provenance», in quella italiana l'espressione «origine» è sostituita con «provenienza».

Art. 15 cpv. 3 e cpv. 4

La modifica del capoverso 3 concerne soltanto la versione francese dell'ordinanza. L'espressione «opération» è sostituita con «manipulation», per garantire la coerenza con il testo del capoverso 1 lettera b.

Nel capoverso 4 è stralciata l'eccezione relativa alle miscele di miele. I requisiti svizzeri in materia di miele seguono quelli dell'UE e sono sostanzialmente simili. L'UE ha recentemente adottato una revisione della direttiva 2001/110/CE⁶, che precisa in particolare la definizione di miele per uso industriale e rafforza i requisiti in materia di etichettatura, soprattutto per quanto riguarda l'indicazione dell'origine. Per mantenere l'armonizzazione ed evitare ostacoli al commercio, la normativa svizzera viene adeguata alle nuove disposizioni dell'UE. I requisiti relativi alla dichiarazione della provenienza del miele nelle miscele di miele sono ora disciplinati nell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁷ sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA).

Art. 16, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lettera b, nonché cpv. 2^{bis}

La modifica concerne soltanto la versione italiana dell'ordinanza. L'espressione «origine» è sostituita con «provenienza».

Art. 17 cpv. 2, frase introduttiva, nonché 5 e 6

La modifica concerne soltanto le versioni francese (cpv. 2) e italiana (cpv. 2, 5 e 6) dell'ordinanza. Nella versione francese l'espressione «origine» è sostituita con «provenance», in quella italiana l'espressione «origine» è sostituita con «provenienza».

Art. 18 cpv. 2, frase introduttiva

La modifica concerne soltanto la versione italiana dell'ordinanza. Il testo è adeguato alla versione tedesca.

Art. 23 cpv. 2^{bis}

In questo nuovo capoverso sono precisate le modalità di indicazione del tenore totale di vitamine o minerali in caso di arricchimento. Si tratta di un recepimento parziale dell'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1925/2006⁸. Se una derrata alimentare è arricchita con vitamine o minerali, il tenore totale di tali sostanze deve essere indicato dopo l'arricchimento, anche se non è espressamente menzionato il loro contenuto particolare. In questo modo si garantisce che le consumatrici e i consumatori siano informati correttamente e protetti da inganni.

⁶ Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele, GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47, modificato da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, GU L, 2024/1438, 24.5.2024.

⁷ RS 817.022.108

⁸ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/2224, del 5 novembre 2025, GU L 2025/2224, 6.11.2025.

Art. 27 cpv. 4

La modifica concerne soltanto la versione italiana dell'ordinanza. La preposizione «per» è sostituita con «di». Lo scopo di questa precisazione linguistica è evitare problemi di interpretazione.

Art. 45d

Le derrate alimentari non conformi alla presente modifica sottostanno al consueto periodo transitorio previsto dalla legislazione sulle derrate alimentari e possono essere importate, fabbricate e caratterizzate ancora per un anno secondo il diritto anteriore ed essere consegnate alle consumatrici e ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Allegato 2 parte A n. 7

La modifica concerne soltanto la versione italiana dell'ordinanza. Le espressioni «carne ricomposta» e «pesce ricomposto» sono sostituite con, rispettivamente, «costituito da parti di carne» e «costituito da parti di pesce» per armonizzare il tenore della disposizione con la legislazione dell'UE (allegato VI parte A numero 7 del regolamento [UE] n. 1169/2011⁹).

Allegato 5 parte E n. 2.1

La modifica contribuisce a precisare l'interpretazione del testo e ad armonizzarlo con la legislazione dell'UE (allegato VII parte E del regolamento [UE] n. 1169/2011). In questo modo è garantito che gli additivi e gli allergeni siano sempre indicati, anche nel caso degli ingredienti composti la cui composizione è definita in un'ordinanza e che costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito. È fatto salvo l'articolo 9 capoverso 2 lettere a–d; questi componenti sono esclusi dall'elenco degli ingredienti, indipendentemente che si tratti dell'elenco degli ingredienti di una derrata alimentare o di un ingrediente composto.

Allegato 6 n. 8

La modifica concerne soltanto la versione italiana dell'ordinanza. L'espressione «anacardi» è sostituita con «acagiù» per armonizzare la terminologia con la legislazione dell'UE.

Allegato 14

Le indicazioni sulla salute relative agli acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi e ai kiwi verdi (*Actinidia deliciosa* «Hayward») sono inserite nell'elenco delle indicazioni sulla salute ammesse per gli alimenti, i componenti, i costituenti e le categorie di derrate alimentari. Queste modifiche permettono di allineare il testo al regolamento (UE) n. 1226/2014¹⁰ e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1560¹¹.

⁹ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/2512 della Commissione del 17.4.2024, GU L, 2024/2512, 25.9.2024.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1226/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia, GU L 331 del 18.11.2014, pag. 3.

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1560 della Commissione, del 30 luglio 2025, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L, 2025/1560, 31.7.2025.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Non si prevedono ripercussioni per la Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Non si prevedono ripercussioni per i Cantoni.

4.3 Ripercussioni sull'economia

Le modifiche proposte mirano a evitare potenziali ostacoli al commercio con l'UE e a semplificare, nella pratica, la dichiarazione delle miscele involontarie di cereali contenenti glutine (allergeni), senza compromettere la salute delle persone interessate.

4.4 Ripercussioni sulla società

L'armonizzazione delle versioni nelle tre lingue ufficiali contribuisce a chiarire eventuali ambiguità. Gli adeguamenti relativi all'indicazione del tenore totale di vitamine e minerali nelle derrate alimentari arricchite e lo stralcio dell'eccezione prevista per il miele per quanto riguarda l'indicazione del Paese di produzione contribuiscono a migliorare notevolmente la trasparenza per le consumatrici e i consumatori.

5. Aspetti giuridici

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le presenti modifiche sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera (Accordo generale del 30 ottobre 1947¹² su le tariffe doganali e il commercio [GATT], Accordo del 15 aprile 1994¹³ sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie [Accorso SPS] e Accordo del 12 aprile 1979¹⁴ sugli ostacoli tecnici agli scambi [Accordo OTS]). Le modifiche saranno notificate nel quadro dell'Accordo OTS.

Le disposizioni proposte sono inoltre compatibili con le corrispondenti norme del diritto europeo, che si applicheranno anche in Svizzera con l'adozione del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» e, in particolare, del protocollo sulla sicurezza alimentare.

5.2 Basi legali

Le presenti modifiche dell'OID sono rette dagli articoli 12 capoversi 3 e 4 (divieto di inganno), 14 capoverso 2 lettera b (derrate alimentari specificate), 36 capoversi 3 e 4 (caratterizzazione delle derrate alimentari preimballate), 37 capoversi 3 e 4 (derrate alimentari geneticamente modificate), 38 capoverso 1 (indicazioni nutrizionali e sulla salute), 39 capoverso 3 (derrate alimentari immesse sfuse sul mercato) e 95 capoverso 3 (disposizioni transitorie) dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹⁵ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr).

¹² RS 0.632.21

¹³ RS 0.632.20

¹⁴ RS 0.632.231.41

¹⁵ RS 817.02

5.3 Protezione dei dati

Non vengono introdotte disposizioni rilevanti ai fini della protezione dei dati.